



SINDACI

## Al collegio spetta l'onere delle verifiche

**A**i collegi sindacali sono imposti specifici doveri di vigilanza in materia antiriciclaggio, che si aggiungono agli obblighi di identificazione della clientela, registrazione delle prestazioni professionali e segnalazione delle operazioni sospette cui sono stati chiamati di recente i revisori contabili e gli altri singoli professionisti citati dall'articolo 2 del Dm 141/06.

Sin dal primo avvento della normativa l'articolo 10 della legge n. 197/91 ha onerato i sindaci degli intermediari finanziari abilitati di vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio. In linea con tali previsioni, l'articolo 112 del Testo unico in materia bancaria, Dlgs 385/93, dispone che i verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale degli intermediari concernenti violazioni delle norme antiriciclaggio debbano essere trasmessi in copia all'Uic, o alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

Per i sindaci delle altre società, diverse dagli intermediari, bisogna invece distinguere tra i membri di collegi sindacali che svolgono solo la funzione di controllo sull'amministrazione, che devono ritenersi esclusi dagli adempimenti, e coloro i quali svolgono funzioni di revisione contabile. Le istruzioni applicative dell'Uic (provvedimento 24 febbraio 2006, parte I paragrafo 2), ritengono infatti esenti da oneri i professionisti in qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, trust o strutture analoghe. Non è analoga la soluzione circa i sindaci incaricati anche del controllo contabile, in quanto l'attività di revisione contabile rientra tra quelle per le quali sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

**Obblighi di controllo dei sindaci.** Il collegio sindacale deve, anche nelle società non rientranti nella categoria degli intermediari, e con la distinzione sopra indicata, vigilare, tra le altre cose, su:

- osservanza del divieto di trasferimento di contanti, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore, in lire o valuta estera, per importi superiori ai 12.500 euro, senza avvalersi di intermediari abilitati;
- adempimento degli obblighi di identificazione e acquisizione dei dati relativi alla clientela che compie transazioni per valori superiori ai 12.500 euro presso intermediari abilitati;
- registrazione di queste operazioni (indicando du-

rata e causale, importo dei mezzi di pagamento, ecc.) in un archivio di pertinenza del soggetto presso il quale l'operazione viene eseguita;

- tenuta del citato archivio informatico, nonché conservazione dei dati e delle informazioni suddette per dieci anni;

- segnalazione delle cd. operazioni sospette;

- iscrizione all'elenco generale (articolo 106 del testo unico) e/o speciale (articolo 107) degli intermediari finanziari o all'apposita sezione dell'elenco riguardante i soggetti non operanti nei confronti del pubblico (articolo 113);

**Modalità di adempimento e sanzioni.** L'obbligo imposto è dunque di pregnante collaborazione attiva con le autorità di vigilanza sia per i collegi degli intermediari sia per i collegi che operino revisione contabile. Infatti, il richiamato articolo 10 della legge 197/91, prevede che gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni alle norme del capo I della 197/91

devono essere trasmessi in copia entro 10 giorni al ministro dell'Economia; quelli delle norme concernenti le violazioni alle norme del Testo unico devono essere trasmessi per i provvedimenti di competenza alla Banca d'Italia e all'Uic. Dal suo canto, l'articolo 112, ribadisce anche con riguardo alle previsioni del testo unico il medesimo obbligo e il medesimo termine di trasmissione, entro dieci giorni, dei verbali redatti dal collegio concernenti

l'accertamento di violazioni, a cura del presidente del collegio sindacale stesso.

L'omessa trasmissione è punita a titolo di delitto con la reclusione fino a un anno e con la multa da 102 a 1032 euro dall'articolo 10, ultimo periodo per la violazione delle disposizioni previste dalla legge 197/91; l'omissione delle comunicazioni sancite dall'articolo 112 è punita invece con la medesima pena dall'articolo 141, comma 2. L'omessa comunicazione delle infrazioni ex articolo 7 del Dlgs 56/2004 per i sindaci delle altre società non intermedie che si occupano di revisione contabile sottende la medesima sanzione amministrativa dal 3 al 30% prevista per i professionisti in generale.

**La generale responsabilità dei sindaci.** I temi richiamati sottendono implicazioni non sottovalutabili in relazione alla generale problematica della responsabilità di sindaci.

L'articolo 2407 del Codice civile afferma che,

**Aperta la delega per uniformare i doveri dei nuovi organismi aziendali**

perché sia esclusa la responsabilità civile dei sindaci, dev'esser stato soddisfatto l'obbligo di attivarsi per impedire, quando sia possibile, il compimento di atti pregiudizievoli alla società.

In questa direzione c'è poi da valutare i profili della responsabilità penale dei sindaci stessi, anche alla luce del disposto dell'articolo 40 del Codice penale, secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

**Il collegio.** Nel definire i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio si è posto il problema relativo all'opportunità che il singolo componente del collegio sindacale fosse tenuto in via autonoma a segnalare eventuali anomalie. Ma è apparso problematico sostenere che il revisore facente parte dell'organo collegiale sarebbe obbligato a segnalare e a compiere adempimenti *uti singulus*. È di certo più conforme al diritto la scelta di interpretare il collegio come entità autonoma, distinta dalla posizione del membro professionista. All'interno del collegio si vota la soluzione, ma non è opportuno imporre obblighi ai singoli.

**La delega per l'attuazione della terza direttiva.** Il tema relativo alla posizione del collegio sindacale è ancora in fase di soluzione. La delega (articolo 22 della legge n. 29/06) prevede un criterio che intende modificare i doveri del collegio, rendendoli più coerenti con il sistema di prevenzione. In questo modo si intenderebbe dare rilievo sia agli obblighi di segnalazio-

## I controlli

Il collegio sindacale, anche nelle società non rientranti tra gli intermediari finanziari, deve vigilare, tra l'altro, su:

- Osservanza del divieto di trasferimento di contanti, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore per importi superiori ai 12.500 euro, senza avvalersi di intermediari abilitati
- Adempimento degli obblighi di identificazione e acquisizione dei dati relativi alla clientela che compie transazioni per valori superiori ai 12.500 euro presso intermediari abilitati
- Tenuta dell'archivio informatico, nonché conservazione dei dati e delle informazioni per dieci anni
- Segnalazione delle operazioni sospette

ne delle operazioni sospette sia agli obblighi di comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative, nonché estendere i doveri del collegio stesso alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione e a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati.

**LUIGI FERRAJOLI**